



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2008
(OR. en)**

15286/08

PECHE 292

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2009 e il
2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati
stock di acque profonde

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca
dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali istituiti a norma dell'articolo 31 di detto regolamento, ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.
- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti.
- (3) Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono sottoposti ad un prelievo eccessivo ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità.
- (4) Il CIEM ha inoltre segnalato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella sottozona CIEM VII è eccessivamente elevato. Dai pareri scientifici del CIEM emerge altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella sottozona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette.

- (5) In conformità al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde¹, le possibilità di pesca per le specie di acque profonde indicate nell'allegato I del medesimo regolamento sono decise su base semestrale. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall'esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per questi stock devono pertanto essere stabilite nel regolamento sulle possibilità di pesca annuali adottato dal Consiglio a dicembre.
- (6) Al fine di garantire un'efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca.
- (7) In conformità all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti², è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale³, e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale⁴.

¹ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

² GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

³ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

⁴ GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

- (9) L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri¹ al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca², al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca³, al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁴, al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁵, al regolamento (CE) n. 2347/2002 e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund⁶.
- (10) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3, del protocollo sul ruolo dei pParlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.
² GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
³ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
⁴ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
⁵ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
⁶ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci comunitari per determinati stock di specie di acque profonde nelle acque comunitarie e in alcune acque non comunitarie in cui sono imposti limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di tali possibilità di pesca.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per "permesso di pesca in acque profonde" si intende il permesso di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.
2. Le definizioni delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

Articolo 3

Fissazione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci comunitari per gli stock di specie di acque profonde sono fissate nell'allegato.

Articolo 4

Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica:

- a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4, e 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5
Flessibilità dei contingenti

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 850/98. Tali catture non sono imputate al contingente.

Articolo 7
Pesce specchio atlantico

1. La pesca del pesce specchio atlantico è vietata nelle zone seguenti:
- a) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:
- 57° 00' N, 11° 00' O
- 57° 00' N, 8° 30' O
- 56° 23' N, 8° 30' O
- 55° 00' N, 8° 30' O
- 55° 00' N, 11° 00' O
- 57° 00' N, 11° 00' O
- b) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:
- 55° 30' N, 15° 49' O
- 53° 30' N, 14° 11' O
- 50° 30' N, 14° 11' O
- 50° 30' N, 15° 49' O

- c) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

55° 00' N, 13° 51' O

55° 00' N, 10° 37' O

54° 15' N, 10° 37' O

53° 30' N, 11° 50' O

53° 30' N, 13° 51' O

e suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2. Le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce al termine della bordata, a meno che:
- a) tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, oppure
 - b) la velocità media durante il transito sia pari o superiore a 8 nodi.

3. Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca (CCP), i quali devono disporre di un sistema per individuare e registrare l'ingresso, il transito e l'uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, addì,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Parte 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell'elenco che figura nella parte 2 del presente allegato, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>
Berici	<i>Beryx spp.</i>
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Musdee	<i>Phycis blennoides</i>

2. Ai fini del presente regolamento, per "squali di profondità" si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

Nome comune	Nome scientifico
Gattuccio	<i>(Aristuris spp.)</i>
Sagri	<i>(Centrophorus granulosus)</i>
Sagri	<i>(Centrophorus squamosus)</i>
Centroschimno	<i>(Centroscymnus coelolepis)</i>
Pailona nasuta	<i>(Centrocyttus crepidater)</i>
Sagri nero	<i>(Centrosyllium fabricii)</i>
Palombo	<i>(Deania calceus)</i>
Zigrino	<i>(Dalatias licha)</i>
Pesce diavolo	<i>(Etmopterus princeps)</i>
Sagri nero	<i>(Etmopterus spinax)</i>
Boccanera	<i>(Galeus melastomus)</i>
Gattuccio islandese	<i>(Galeus murinus)</i>
Squalo di Groenlandia	<i>(Somniosus microcephalus)</i>

Parte 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone e/o divisioni CIEM salvo se altrimenti specificato.

Specie:	Squali di profondità	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)
---------	----------------------	-------	--

Anno	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾
Germania	20	0
Estonia	1	0
Irlanda	55	0
Spagna	93	0
Francia	339	0
Lituania	1	0
Polonia	1	0
Portogallo	127	0
Regno Unito	187	0
CE	824	0

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali di profondità.

⁽²⁾ Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10% dei contingenti 2009.

Specie:	Squali di profondità	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X (DWS/10-)
---------	----------------------	-------	---

Anno	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾
Portogallo	10	0
CE	10	0

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali di profondità.

⁽²⁾ Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10% dei contingenti 2009.

Specie:	Squali di profondità e <i>Deania histricosa</i> e <i>Deania profundorum</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona XII (DWS/12-)
---------	---	-------	---

Anno	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾
Irlanda	1	0
Spagna	17	0
Francia	6	0
Regno Unito	1	0
CE	25	0

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali di profondità.

⁽²⁾ Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10% dei contingenti 2009.

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)
---------	---	-------	---

Anno	2009	2010
Germania	4	4
Francia	4	4
Regno Unito	4	4
CE	12	12

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)
---------	---	-------	---

Anno	2009	2010
Germania	32	29
Estonia	15	14
Irlanda	78	73
Spagna	156	145
Francia	2 189	2 036
Lettonia	102	95
Lituania	1	1
Polonia	1	1
Regno Unito	156	145
Altri ⁽¹⁾	8	8 ⁽¹⁾
CE	2 738	2 547

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)
---------	---	-------	--

Anno	2009	2010
Spagna	11	11
Francia	28	26
Portogallo	3 561	3 311
CE	3 600	3 348

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona COPACE 34.1.2. (BSF/C3412-)
---------	---	-------	---

Anno	2009	2010
Portogallo	4 285	4 285
CE	4 285	4 285

Specie	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)
--------	-----------------------------	-------	---

Anno	2009	2010
Irlanda	10	10
Spagna	74	74
Francia	20	20
Portogallo	214	214
Regno Unito	10	10
CE	328	328

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, IV e Va (RNG/1245A-)
---------	---	-------	---

Anno	2009	2010
Danimarca	2	2
Germania	2	2
Francia	11	11
Regno Unito	2	2
CE	17	17

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (RNG/03-)
---------	---	-------	---

Anno	2009	2010
Danimarca	804	804
Germania	5	5
Svezia	41	41
CE	850	850

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67-)
---------	---	-------	---

Anno	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽¹⁾
Germania	7	6
Estonia	57	49
Irlanda	254	216
Spagna	63	54
Francia	3 222	2 738
Lituania	74	63
Polonia	37	32
Regno Unito	189	160
Altri ⁽²⁾	7	6
CE	3 910	3 324

⁽¹⁾ Un massimo di 8% di ogni contingente può essere pescato nelle acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV.

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/8X14-)
	<i>Coryphaenoides rupestris</i>		

Anno	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽¹⁾
Germania	34	34
Irlanda	7	7
Spagna	3 734	3 734
Francia	172	172
Lettonia	60	60
Lituania	7	7
Polonia	1 168	1 168
Regno Unito	15	15
CE	5 197	5 197

⁽¹⁾ Un massimo di 8% di ogni contingente può essere pescato nelle acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VII.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI (ORY/06-C)
---------	--	-------	---

Anno	2009	2010
Irlanda	2	0
Spagna	2	0
Francia	11	0
Regno Unito	2	0
CE	17	0

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VII (ORY/07-C)
---------	--	-------	--

Anno	2009	2010
Irlanda	15	0
Spagna	0	0
Francia	50	0
Regno Unito	0	0
Altri	0	0
CE	65	0

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14C)
---------	--	-------	--

Anno	2009	2010
Irlanda	2	0
Spagna	1	0
Francia	9	0
Portogallo	2	0
Regno Unito	1	0
CE	15	0

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V (BLI/245-)
---------	--	-------	---

Anno	2009	2010
Danimarca	5	4
Germania	5	4
Irlanda	5	4
Francia	28	25
Regno Unito	18	15
Altri	5	4 ⁽¹⁾
CE	66	56

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (BLI/03-)
---------	--	-------	---

Anno	2009	2010
Danimarca	5	4
Germania	3	3
Svezia	5	4
CE	13	11

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-) ⁽¹⁾
---------	---	-------	--

Anno	2009	2010
Irlanda	7	6 ⁽²⁾
Spagna	204	172 ⁽²⁾
Francia	10	9 ⁽²⁾
Regno Unito	25	22 ⁽²⁾
Altri	7	6 ^{(2) (3)}
CE	253	215

⁽¹⁾ Va rispettata una taglia minima per lo sbarco di 30 cm (lunghezza totale) nel 2009 e di 35 cm (lunghezza totale) nel 2010. Tuttavia, nel 2010, il 15% del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima per lo sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

⁽²⁾ I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10%.

⁽³⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX (SBR/09-) ⁽¹⁾
---------	---	-------	---

Anno	2009	2010 ⁽²⁾
Spagna	722	614
Portogallo	196	166
CE	918	780

⁽¹⁾ Va rispettata una taglia minima per lo sbarco di 30 cm (lunghezza totale) nel 2009 e di 35 cm (lunghezza totale) nel 2010. Tuttavia, nel 2010, il 15% del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima per lo sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

⁽²⁾ I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10%.

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X (SBR/10-)
---------	---	-------	---

Anno	2009	2010
Spagna	10	10 ⁽¹⁾
Portogallo	1116	1116 ⁽¹⁾
Regno Unito	10	10 ⁽¹⁾
CE	1136	1136 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10%.

Specie	Musdee <i>Phycis blennoides</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)
--------	------------------------------------	-------	---

Anno	2009	2010
Germania	9	9
Francia	9	9
Regno Unito	13	13
CE	31	31

Specie	Musdee <i>Phycis blennoides</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII (GFB/567-)
--------	------------------------------------	-------	--

Anno	2009	2010
Germania	10	10
Irlanda	260	260
Spagna	588	588
Francia	356	356
Regno Unito	814	814
CE	2 028	2 028

Specie	Musdee <i>Phycis blennoides</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX (GFB/89-)
--------	------------------------------------	-------	---

Anno	2009	2010
Spagna	242	242
Francia	15	15
Portogallo	10	10
CE	267	267

Specie	Musdee <i>Phycis blennoides</i>	Zona:	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII (GFB/1012-)
--------	------------------------------------	-------	---

Anno	2009	2010
Francia	9	9
Portogallo	36	36
Regno Unito	9	9
CE	54	54